

**Giunta Regionale della Campania****DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Sarnelli Paolo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
73	25/02/2022	4	1

Oggetto:

Misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito di positività confermata al sottotipo H5N1 in carcasse di rapaci rinvenute nei comuni di Agropoli in provincia di Salerno, Vico Equense e Sorrento in provincia di Napoli - Istituzione della Zona di Monitoraggio/Sorveglianza ai sensi della Decisione della Commissione del 11.08.2006/563/CE e del Decreto Legislativo del 25.01. 2010 n. 9

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

Premesso che:

- a. negli ultimi mesi si è assistito ad una notevole diffusione di focolai causati dal Virus dell'Influenza Aviaria sottotipo H5N1 ad alta patogenicità (HPAI) negli uccelli selvatici;
- b. tali focolai sono stati inizialmente localizzati nell'Italia Settentrionale ed in particolare nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e che nel mese scorso sono stati individuati focolai nel Lazio, in Puglia e nella stessa
- c. anche in regione Campania è stato confermato un focolaio, in rapaci detenuti in cattività nel Comune di Stella Cilento in provincia di Salerno, determinato dal sierotipo H5N1 ad alta patogenicità;
- d. che in il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con nota del 22/02/2022, ha confermato il rilevamento di positività virologica per l'Influenza Aviaria, sottotipo H5N1 ad alta patogenicità (HPAI) in due carcasse di volatili selvatici rinvenuti nei Comuni di Vico Equense e Sorrento in provincia di Napoli;

Attesa

- a. l'indifferibilità e l'urgenza, per motivi di sanità pubblica e di riduzione del rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicità (HPAI), di attivare in tempi rapidi le misure di controllo e contenimento dell'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale;
- b. la necessità di individuare a partire dai punti di rilevamento delle carcasse risultate positive le Zone di Sorveglianza e di Protezione ai sensi della Decisione della Commissione del 11.08.2006/563/CE e del Decreto Legislativo del 25.01. 2010 n. 9;

Considerato che

- a. i territori ricadenti nelle Zone di Protezione relative alle tre carcasse positive e la Zona di Sorveglianza relativa alla carcassa rinvenuta ad Agropoli attengono alla competenza delle AASSLL Napoli 3 Sud e Salerno, mentre la Zona di Sorveglianza relativa alle carcasse rinvenute nei Comuni di Sorrento e Vico Equense include anche territori di altra provincia;
- b. con ordinanza prot. 455 del 24.02.2022 l'ASL Napoli 3 Sud ha istituito la Zona di Protezione che include i seguenti Comuni:
 - Massa Lubrense
 - Piano di Sorrento
 - Sorrento
 - Sant'Agnello
 - Meta di Sorrento
 - Vico Equense;

Ritenuto necessario

- a. istituire una Zona di Sorveglianza con un raggio di circa 10 km con centro nella retta che unisce le coordinate dei punti di ritrovamento delle carcasse nei Comuni di Vico Equense e Sorrento (NA), identificata nella cartografia predisposta dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario, allegata al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale, che include i seguenti Comuni:
 - Castellammare di Stabia
 - Santa Maria la Carità
 - Gragnano
 - Casola di Napoli
 - Pimonte
 - Agerola
 - Positano
 - Praiano;

- identificazione di tutte le «aziende avicole commerciali» e «aziende avicole non commerciali»;
- attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE per il pollame e altri volatili in cattività, ivi compresa disinfezione nei punti di ingresso e di uscita dei locali in cui vengono tenuti pollame o altri volatili in cattività;
- intensificazione della sorveglianza ufficiale delle popolazioni di uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici, e ulteriore monitoraggio degli uccelli morti o ammalati, se necessario con la collaborazione dei cacciatori e dei bird-watcher, denunciando alle autorità competenti il ritrovamento di uccelli morti e procedendo, nella misura del possibile, alla rimozione delle carcasse da parte di personale istruito in modo specifico su come tutelarsi dal contagio del virus e sulle modalità per prevenire la diffusione del virus agli animali sensibili;
- campagne di informazione del pubblico e di sensibilizzazione dei proprietari di pollame o di altri volatili di allevamento, dei cacciatori, dei bird-watcher e dei responsabili di attività ricreative acquatiche;
- ispezioni periodiche e documentate di tutte le aziende avicole commerciali e visite mirate delle aziende avicole non commerciali, con priorità per quelle aziende ritenute più a rischio, che comprendono: un'ispezione clinica del pollame o di altri volatili d'allevamento, ivi compreso, se del caso, il prelievo di campioni per successivi esami di laboratorio, puntando in modo specifico sul pollame o su altri volatili d'allevamento che non erano stati isolati prima del rilevamento positivo nei volatili selvatici, in particolare oche e anatre;

a. adottare i seguenti divieti

- rimozione di pollame o altri volatili in cattività dalla zona di monitoraggio nel corso dei primi 15 giorni successivi alla data di definizione della zona;
- concentrazione di pollame o di altri volatili in cattività per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;
- caccia di uccelli selvatici o prelievo di uccelli selvatici, escluso il caso in cui ciò sia stato autorizzato dalle autorità competenti per scopi specifici;
- immissione nell'ambiente selvatico di selvaggina da penna precedentemente in cattività.

Visti

- il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n. 1265/1934;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e s.m.i. "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile";
- la Decisione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005, con la quale la Commissione ha definito le "misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio";
- la Decisione 2006/563/CE dell'11 agosto 2006, con la quale la Commissione Europea ha definito le "misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici..." considerando, tra l'altro, la necessità "di stabilire una zona di protezione e sorveglianza attorno al luogo in cui è stata rilevata la presenza di HPAI, sottotipo H5, negli uccelli selvatici";
- il Decreto Legislativo del 25 Gennaio 2010 n. 9 - Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

- il Regolamento (UE) 2020/687 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico - Manuale Operativo per l'Influenza Aviaria elaborato dal Ministero della Salute Direzione e dal Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria e dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario responsabile della posizione organizzativa

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

1. di istituire una Zona di Sorveglianza con un raggio di circa 10 km con centro nella retta che unisce le coordinate dei punti di ritrovamento delle carcasse nei Comuni di Vico Equense e Sorrento (NA), identificata nella cartografia predisposta dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario ed allegata al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale, che include i seguenti Comuni:
 - Castellammare di Stabia
 - Santa Maria la Carità
 - Gragnano
 - Casola di Napoli
 - Pimonte
 - Agerola
 - Positano
 - Praiano;
2. di adottare nella predetta zona di Sorveglianza le seguenti misure:
 - identificazione di tutte le «aziende avicole commerciali» e «aziende avicole non commerciali»;
 - attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE per il pollame e altri volatili in cattività, ivi compresa disinfezione nei punti di ingresso e di uscita dei locali in cui vengono tenuti pollame o altri volatili in cattività;
 - intensificazione della sorveglianza ufficiale delle popolazioni di uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici, e ulteriore monitoraggio degli uccelli morti o ammalati, se necessario con la collaborazione dei cacciatori e dei bird-watcher, denunciando alle autorità competenti il ritrovamento di uccelli morti e procedendo, nella misura del possibile, alla rimozione delle carcasse da parte di personale istruito in modo specifico su come tutelarsi dal contagio del virus e sulle modalità per prevenire la diffusione del virus agli animali sensibili;
 - campagne di informazione del pubblico e di sensibilizzazione dei proprietari di pollame o di altri volatili di allevamento, dei cacciatori, dei bird-watcher e dei responsabili di attività ricreative acquatiche;
 - ispezioni periodiche e documentate di tutte le aziende avicole commerciali e visite mirate delle aziende avicole non commerciali, con priorità per quelle aziende ritenute più a rischio, che comprendono: un'ispezione clinica del pollame o di altri volatili d'allevamento, ivi compreso, se del caso, il prelievo di campioni per successivi esami di laboratorio, puntando in modo specifico sul pollame o su altri volatili d'allevamento che non erano stati isolati prima del rilevamento positivo nei volatili selvatici, in particolare oche e anatre;
3. di adottare i seguenti divieti

- rimozione di pollame e altri volatili in cattività dalla zona di competenza, nel corso dei primi 15 giorni successivi alla data di definizione della zona;
- concentrazione di pollame o di altri volatili in cattività per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;
 - caccia di uccelli selvatici o prelievo di uccelli selvatici, escluso il caso in cui ciò sia stato autorizzato dalle autorità competenti per scopi specifici;
 - immissione nell'ambiente selvatico di selvaggina da penna precedentemente in cattività;
4. di trasmettere copia del presente decreto per quanto di rispettiva competenza alle Prefettura di Salerno, ai Sindaci dei Comuni riportati nell'elenco allegato al presente Decreto, all'A.S.L. Salerno, all'ASL Napoli 3 SUD, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, al Centro di Riferimento Regionale per la Sanità Animale (CRESAN), al Centro di Riferimento Regionale per l'igiene Urbana Veterinaria (CRIUV);
5. di inviare, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 luglio 2017 n. 23, il presente Decreto alla Casa di Vetro.

Il Dirigente UOD 01
Dr. Paolo Sarnelli

Positività H5N1 Gabbiano reale e Gufo comune
Sorrento e Vico Equense
(ASL NA3 Sud) Febbraio 2022



1:150 000

0 1 2 km